



IL PRESIDENTE

Prot. n. 2177

Catania, lì 06 dicembre 2017

Ai Sindaci e ai Dirigenti degli Uffici Tecnici
dei Comuni della Provincia di Catania
LORO SEDI

Oggetto: affidamento/svolgimento di prestazioni gratuite.

A seguito della nota sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 che ha ritenuto di attribuire all'espressione "contratti a titolo oneroso" per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all'accezione tradizionale, è invalso erroneamente nelle amministrazioni pubbliche il convincimento che tale provvedimento, espressamente riferito ad una fattispecie ben precisa (strumento urbanistico generale con cospicuo rimborso spese), abbia invece efficacia generale, rendendo legittimo lo svolgimento di prestazioni professionali a titolo gratuito.

A tal proposito occorre precisare quanto segue.

Il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 (*"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*), in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la classificazione dei servizi professionali dell'area tecnica.

Sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs 19/04/2017 n.56 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50*) e, nello specifico, dall'art.14 comma 1 c, le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Si ritiene, inoltre, opportuno specificare che ai sensi del comma 8 ter del D.Lgs 50, dopo le modifiche apportate allo stesso dal Decreto Correttivo, è fatto divieto alle Stazioni Appaltanti, nei contratti aventi ad oggetto servizi di Ingegneria e Architettura, di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.

Peraltro si segnala che anche l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, ha precisato che:

- “al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;
- per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

In base a quanto sopra riportato, appare totalmente illogico e palesemente contrario alle disposizioni richiamate applicare una determinazione del corrispettivo in maniera non conforme alla normativa.

Tutto ciò premesso e argomentato, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

CHIEDE alle Amministrazioni in indirizzo

- di attenersi alle prescrizioni di legge in ordine al corrispettivo da porre a base di gara;
- di avvalersi, all'occorrenza, della facoltà concessa dall'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità, esplicitandone le modalità di calcolo nel bando/avviso di gara;
- di non chiedere e/o ricevere prestazioni gratuite da parte degli iscritti, né attraverso bandi o procedure di selezione né in via diretta;
- a segnalare con tempestività qualsiasi proposta dovesse pervenire in tal senso da iscritti a questo Ordine.

dott. ing. Giuseppe Platania

